DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1973

che obbliga le imprese dell'industria dell'acciaio a pubblicare clausole addizionali di trasporto per le relazioni che comportano un trasporto marittimo intracomunitario

(73/152/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5, 60 e 95, primo e secondo somma,

previa consultazione del Comitato consultivo e con parere conforme del Consiglio dei ministri deliberante all'unanimità,

considerando che, con l'allargamento del mercato comune in seguito all'adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, una parte considerevole degli scambi intracomunitari di prodotti siderurgici avverrà per via marittima ;

considerando che, per poter instaurare un sistema di pubblicità dei noli marittimi intracomunitari a norma dell'articolo 70 del trattato, occorre studiare a fondo i problemi particolari dei trasporti marittimi nell'ambito della Comunità allargata ; che l'instaurazione di questo sistema richiederà pertanto ancora un certo tempo ;

considerando, d'altra parte, che è necessario instaurare, sin dal momento dell'adesione dei nuovi Stati, un sistema che consenta ai produttori e agli acquirenti di prodotti siderurgici di essere informati sui costi dei trasporti marittimi nel caso in cui tali trasporti siano organizzati dal venditore ; che questo scopo può essere raggiunto obbligando le imprese siderurgiche della Comunità allargata a pubblicare nei loro listini dei prezzi delle clausole addizionali di trasporto marittimo, qualora siano esse ad effettuare quest'ultimo ;

considerando tuttavia che la pubblicazione di una clausola addizionale di trasporto non toglie all'acquirente il diritto di effettuare lui stesso il trasporto dei prodotti acquistati ;

considerando che è d'uopo assoggettare le imprese dell'industria dell'acciaio all'obbligo di fatturare i trasporti alle condizioni contenute nelle clausole addizionali ; che è inoltre necessario stabilire le modalità di pubblicazione e di applicazione delle clausole addizionali di trasporto marittimo ;

considerando che deve essere garantita l'osservanza dell'obbligo di pubblicare e di applicare le clausole addizionali di trasporto marittimo ; che la decisione prevede di conseguenza l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 64 del trattato nel caso di trasgressione alle norme in essa contenute ;

considerando che, in virtù dell'articolo 5 del trattato, la Comunità ha tra l'altro il compito di assicurare la costituzione, il mantenimento e il rispetto di condizioni normali di concorrenza ; che è pertanto necessario pubblicare e applicare clausole addizionali di trasporto marittimo fino al momento in cui potrà essere attuata la pubblicità dei noli marittimi prevista dall'articolo 70 del trattato ; che il trattato non contempla esplicitamente l'obbligo di pubblicare e di applicare clausole addizionali siffatte ; che quest'obbligo costituisce dunque un caso non previsto dal trattato ai sensi dell'articolo 95, primo e secondo comma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le imprese dell'industria dell'acciaio che vendono all'interno del mercato comune prodotti siderurgici ai sensi dell'articolo 81 del trattato della CECA, per destinazioni che comportano un trasporto marittimo, hanno l'obbligo di pubblicare delle clausole addizionali di trasporto marittimo per le loro principali correnti di traffico.

Le imprese possono adempiere tale obbligo pubblicando delle clausole addizionali di trasporto punto base/porto marittimo di scarico.

Articolo 2

1. Le clausole addizionali di trasporto marittimo comprendono le spese di trasbordo nel porto di

carico, il nolo marittimo, le spese portuali nei porti di carico e di scarico e l'assicurazione.

Se le clausole addizionali pubblicate contengono altri elementi, questi debbono essere precisati.

2. Qualora le imprese decidano di pubblicare delle clausole addizionali di trasporto punto base/porto marittimo di scarico, le clausole debbono comprendere, oltre agli elementi menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo, il costo di trasporto di avvicinamento.

3. Le clausole addizionali possono riferirsi ad un determinato porto marittimo o a porti diversi raggruppati in una zona geografica limitata con caratteristiche particolari.

4. Le clausole addizionali di trasporto possono essere stabilite per grandi categorie di prodotti e per classi di tonnellaggio.

5. Le imprese hanno l'obbligo di provvedere che le clausole addizionali pubblicate riflettano il più esattamente possibile le spese da esse effettivamente sostenute.

Articolo 3

Le imprese che provvedono al trasporto dei propri prodotti hanno l'obbligo di fatturare tale trasporto alle condizioni contenute nelle clausole addizionali pubblicate.

Articolo 4

1. Le clausole addizionali di trasporto non sono applicabili prima che siano trascorsi due giorni interi dal momento in cui sono state comunicate alla Commissione.

2. Le imprese hanno l'obbligo di comunicare, su richiesta, a qualsiasi persona interessata le clausole addizionali di trasporto.

3. La Commissione può decidere di provvedere direttamente alla loro diffusione.

Articolo 5

1. Le imprese e le organizzazioni commerciali debbono obbligare i loro intermediari ai sensi dell'articolo 8 della decisione 30/53 a rispettare le norme di cui all'articolo 3 della presente decisione.

2. Le imprese sono responsabili delle infrazioni di tali norme commesse dagli intermediari.

Articolo 6

Qualora un'impresa trasgredisca alle norme della presente decisione, si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del trattato.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 1973.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI